

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Ricorso in riassunzione

PER: La Sig.ra **NARDINI DANIELA**, (c.f. NRDDNL81R70A341V) nata ad Aprilia (LT) il 30.10.1981 e residente in Via Giovanni Pascoli n. 7, 04011 Aprilia (LT), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'**Avv. Luigi Vocella** (c.f. VCLLGU81T30B111Y), e presso il suo studio in Fondi (LT), Via Cesare Battisti, n. 6, elettivamente domiciliato, giusta delega a margine del presente atto *(ai fini delle comunicazioni da parte della Cancelleria, si indica l'e.mail l.vocella@puntopec.it, e/o il numero di fax 07711870103);*

-Ricorrente-

Contro: il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f.:80185250588) - M.I.U.R. - Ufficio scolastico Regionale per il Lazio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e domiciliati ex lege presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via dei Portoghesi, n. 12, 00186 Roma (RM)

-Resistente-

Nonché contro: M.I.U.R. -Ufficio scolastico Ambito Provincia di Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in 00185 Roma, Via Pianciani, n. 32 (c.f.:80190390585);

-Resistente-

e nei confronti: di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) e SCUOLA PRIMARIA (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017.

-controinteressati-

*e nei confronti: del sig. **BIANCO LUIGI** (c.f. BNCLGU74D26Z112K), nato il 26.04.1974 a Fussen (Germania) e residente in Via Madonna delle Grazie, n. 145, 04022 Fondi (LT);*

-controinteressato-

*** **

1. La ricorrente è insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del **Diploma Magistrale – socio Psico Pedagogico (Progetto Brocca) dell'Istituto Magistrale Statale “A. Manzoni” di Latina (LT) - rilasciato in data 14.07.2000, con votazione finale di 86/100**, quindi entro l'anno scolastico 2001/2002 (si allega copia

diploma di maturità).

Attualmente la ricorrente è inserita nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, per la categoria “AAAA” e per la categoria “EEEE”, nell'ambito Territoriale di Roma, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

2. Il D.M. n. 235/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato. Il D.M. n. 235/14 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria.

Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata “Istanza on line”.

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/14, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato “modalità di presentazione delle domande”, ...la domanda (n.d.r. Di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento)...dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB...secondo le seguenti modalità..: a.registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora, non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, “Istanza on line – presentazione delle Istanza via web – registrazione”, presente sull'Home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web;

3. Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato “regolarizzazioni e esclusioni”, stabilisce che...è motivo di esclusione...la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9 commi 2 e 3...La piattaforma web denominata “Istanze on line”, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'anno

scolastico 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR..

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del DM 235/14, dunque, impediva – e impedisce attualmente – al ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedura di aggiornamento delle graduatorie.

4. Con sentenza n. 1973 del 2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado – dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge – ha, altresì, statuito che “...i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/202, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati...” con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

5. Dopo aver appreso che il DM 235/2014 è stato annullato perché illegittimo in parte qua, l'odierna ricorrente ha immediatamente inoltrato, in data 25.07.2015, all'A.T.P. di Roma, nonché al MIUR, una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie, o, quantomeno, per essere autorizzata alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea (si allega copia della diffida).

6. Nessun riscontro è mai pervenuto alla ricorrente che depositava ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di Roma, R.G. 29420 del 2015. Il giudice, dott.ssa Maria Consiglio, all'udienza del 2 marzo 2016 emetteva la sentenza n. 2030 del 2016 con cui il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo.

7. E' interesse del ricorrente riassumere il giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine dell'ammissione nelle G.A.E. Si trascrive, a tal fine, integralmente il ricorso introdotto innanzi al Tribunale di Roma, Sez. Lavoro:

"TRIBUNALE DI ROMA

-SEZIONE LAVORO-

***Ricorso ex art. 414 c.p.c. ss con Istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669-
quater c.p.c. e richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai
sensi dell'art. 151 c.p.c.***

*Per: La Sig.ra NARDINI DANIELA, (c.f. NRDDNL81R70A341V) nata ad Aprilia (LT)
il 30.10.1981 e residente in Via Giovanni Pascoli n. 7, 04011 Aprilia (LT), rappresentata
e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Luigi Vocella (c.f. VCLLGU81T30B111Y) e
presso il suo studio sito in Fondi (LT), Via Cesare Battisti, n. 6, elettivamente
domiciliata, giusta delega in calce al presente atto (ai fini delle comunicazioni da
parte della Cancelleria, si indica l'e.mail l.vocella@puntopec.it, e/o il numero di fax
07711870103);*

-Ricorrente-

*Contro: il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f.:80185250588);*

-Resistente-

*nonché contro: M.I.U.R. - Ufficio scolastico Regionale per il Lazio, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Pianciani, n. 32 (c.f.
97248840585);*

-Resistente-

*nonché contro: M.I.U.R. - Ufficio scolastico Ambito Provincia di Roma, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in 00185 Roma, Via Pianciani,
n. 32 (c.f.:80190390585);*

-Resistente-

e nei confronti

***- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101
ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso SCUOLA DELL'INFANZIA
(AAAA) e SCUOLA PRIMARIA (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017.***

* * * * *

PREMESSO CHE

- *La ricorrente è insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del **Diploma Magistrale – socio Psico Pedagogico (Progetto Brocca)** dell'Istituto Magistrale Statale “A. Manzoni” di Latina (LT) - rilasciato in data **14.07.2000**, con votazione finale di **86/100**, quindi entro l'anno scolastico 2001/2002 (si allega copia diploma di maturità).*
- *Attualmente la ricorrente è inserita nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, per la categoria “AAAA” e per la categoria “EEEE”, nell'ambito Territoriale di Roma, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.*
- *La ricorrente aspira ad essere inclusa, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella **III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma** valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994 e succ. mod..*
- *Attualmente la ricorrente è, pertanto, inserita nella graduatoria per la classe concorsuale di abilitazione all'insegnamento “AAAA” con punti 22 e per la classe di concorso “EEEE” con punti 22 (si allega istanza + richiesta di inserimento in graduatoria).*
- *Il D.M. n. 235/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, **non ha concesso** ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.***

Il D.M. n. 235/14 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria.

Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata “Istanza on line”.

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/14, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato “modalità di presentazione delle domande”, ...la domanda (n.d.r. Di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento)...dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB...secondo le seguenti modalità...:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora, non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, “Istanza on line – presentazione delle Istanza via web – registrazione”, presente sull'Home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web;

- Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato “regolarizzazioni e esclusioni”, stabilisce che...è motivo di esclusione...la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9 commi 2 e 3...*

La piattaforma web denominata “Istanze on line”, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del DM 235/14, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedura di aggiornamento delle graduatorie.

- Con Sentenza n. 1973 del 2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza*

di primo grado – dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge – ha, altresì, statuito che “...i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati...” con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Dopo aver appreso che il DM 235/2014 è stato annullato perché illegittimo in parte qua, l'odierna ricorrente ha immediatamente inoltrato, in data 25.07.2015, all'A.T.P. di Roma, nonché al MIUR, una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie, o, quantomeno, per essere autorizzata alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea (si allega copia della diffida).

- Nessun riscontro è mai pervenuto alla ricorrente e, pertanto, è interesse della stessa ottenere un provvedimento giudiziario in merito alla predetta richiesta.

*** **

SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLA RICORRENTE DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA

Preliminarmente è opportuno analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

*L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime personale docente di ruolo della scuola, prevedendo **la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.***

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D.Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: “art. 399. - (Accesso ai ruoli) – 1. l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola

materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo , per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”.

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge n. 333/2001, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/99), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per titoli;
- SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/99 (25.05.1999) possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- TERZA FASCIA, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L n. 124/99, in una graduatoria, per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 143/2004 e succ. mod., è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In effetti, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

*** **

LA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PERMANENTI AD ESAURIMENTO E IL DIRITTO ALL'INSERIMENTO PER TUTTI I DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: “per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:....c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009,...per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente....Con l'effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 97/04, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143/2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il bienni 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97/04, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica”.

L'art. 1, comma 605, della legge n. 296/06, dunque, con il dichiarato intento di “dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei “DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI

ABILITAZIONE”.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l’inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La legge Finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l’inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

la ricorrente tuttavia ha conseguito il titolo abilitante entro l’anno scolastico 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

*** **

***SUL RICONOSCIMENTO NORMATIVO DEL DIPLOMA MAGISTRALE
CONSEGUITO ENTRO L’ANNO SCOLASTICO 2001/2002 COME TITOLO
ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO.***

L’art. 194, comma 1, del D.Lgs. 297/94 ha previsto quanto segue: “Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell’Infanzia)”.

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all’art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate “...continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi...”.

*L’art. 197, comma 1, del D.Lgs. 297/94 ha stabilito, a sua volta, “a conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell’istituto tecnico e nell’Istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. **Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale***

abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Con il DPR n. 232/1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7, del DPR 232/98, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/98.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 – denominato "Norme Transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ...l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

Il Decreto Ministeriale n. 175/97, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale...è **istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado**...di durata quinquennale...Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità **non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna**".

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- **i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, e quindi diplomati entro l'a.s.

2001/2002, per i quali vi è salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: **al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;**

- **i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante all'insegnamento;**

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa “**I titoli di studio conseguiti** al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o **comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002,** **conservano in via permanente l'attuale valore legale**”.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 03813/2013 del 11.09.2013 (numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, “..prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. n. 1054/1923, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. n. 297/94. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del DPR 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal DDG n. 82 del 24 settembre 2012...” (Consiglio di Stato, Seconda Sezione, numero 03813/2013 del 11.09.2013).

Riassumendo, quindi, il **DIPLOMA MAGISTRALE** conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- nella **SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di **istituto magistrale**;

- nella **SCUOLA PRIMARIA (EEEE)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'**istituto magistrale**.

*** **

SULLA RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del DM 235/14 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017.

Secondo la predetta sentenza infatti, “non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, **al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante**. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, **non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali**”.

E ancora “...risulta, altresì, **fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie**, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero

dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato..." (Consiglio di Stato n. 1973/2015).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come già esposto, **la ricorrente ha inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea**, ma tale diffida non ha sortito effetto alcuno.

*** **

SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE QUA

Alla luce dei disposti normativi richiamati, nonché della recente Sentenza del Consiglio di Stato dell'aprile 2015, non v'è dubbio alcuno circa l'esistenza in capo ai diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002 di un titolo valido ed abilitante all'insegnamento sia nella scuola dell'infanzia sia nella scuola primaria.

La suddetta Sentenza ha efficacia erga omnes, come sancito dalla Suprema Corte con Sentenza n. 2734 del 1998: " Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), quali i provvedimenti determinativi di tariffe di servizi (nella specie, stabilite dalla Capitaneria di porto per il servizio rimorchiatori), determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attestane la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non

solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa”.

Da ciò ne consegue che sono illegittime, nonché contrarie al principio dell'economia processuale, le disposizioni del MIUR che riconoscono la possibilità di essere reinseriti in graduatoria solo ai docenti destinatari di un provvedimento giudiziale (sia esso Sentenza o ordinanza cautelare).

Ed invero, in data 30/06/2015 il **MIUR con nota/ circolare a firma del Direttore Generale Marco Ugo Filisetti notiziava i docenti in possesso di diploma magistrale e destinatari di Sentenze e /o ordinanze della possibilità di presentare domanda onde ottenere l'inserimento in graduatoria.**

Le direttive del MIUR altro non fanno che intasare i Tribunali con migliaia di ricorsi presentati da docenti in possesso dei titoli ed esclusi illegittimamente.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacchè l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali ma che dispiega effetti erga omnes.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di indiscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (cfr. Cass., Sez. I, 13.03.1998 n. 2734, in Giust. Civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura

regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attestante la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 07.09.2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la **mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal comma 132 art. 1 legge n. 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. n. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il TAR ha ritenuto che “la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari, a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, con conseguente **esclusione della possibilità per il MIUR, di respingere le richieste della ricorrente invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.**

*** **

SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNO A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento **ha comportato (e comporta) l'esclusione del ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.**

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva

previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

la ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrova, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere.

La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà nel mese di giugno-agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D.lgs. 297/1994.

La ricorrente, pertanto, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà nuovamente escluso da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dal ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari **all'inserimento del ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.**

*** **

SULLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS.

Il diritto della ricorrente è stato riconosciuto con la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal D.M. n. 235/2014 nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 l'accesso alle graduatorie siano illegittimi e

conseguente annullabili, riconoscendo fondate le pretese di quei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di un titolo abilitante.

Si richiama la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, che nel trasformare le graduatorie da permanenti ad esaurimenti ha disposto:

“...la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente(...) Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 **PER I DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE**”.

L'art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **“DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE”**.

La normativa è chiarissima e parla di abilitazione come valido titolo di accesso alle graduatorie.

La legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha inteso semplicemente determinare la chiusura a inserimenti di NUOVI abilitati nella terza fascia della graduatoria.

LA RICORRENTE NON E' NUOVA ABILITATA IN QUANTO IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE E' AVVENUTO ENTRO L'A.S. 2001/2002.

Nella fattispecie di cui è causa l'odierna ricorrente ha presentato la domanda, ma in

maniera cartacea, immediatamente dopo aver avuto conoscenza del DPR n. 235/2014.

Infatti nel detto DM n. 235/2014 si legge all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che "E' MOTIVO DI ESCLUSIONE LA DOMANDA PRESENTATA IN MODALITA' DIFFORME DA QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9, COMMI 2 e 3".

Ciò rileva che ai fini dell'invocato provvedimento cautelare è la mancata possibilità di poter presentare la domanda sulla piattaforma telematica "istanze on line" e quindi di poter partecipare al piano straordinario delle assunzioni.

Infine il sopracitato DM 235/2014, riprendendo un precedente parere del Consiglio di Stato, riconosceva come titolo abilitante il conseguimento del diploma magistrale avvenuto entro l'anno accademico 2001/2002.

Non può quindi parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 cc la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le SS.UU. n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato ed il DPR n. 235/2014.

La ricorrente pertanto non ha visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non le era mai stato riconosciuto.

Si allega al presente ricorso copia dell'ordinanza n. 1016/2015 del 20.07.2015 del Tribunale di Pordenone.

*** **

SUL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

Si rende necessaria, nelle more del giudizio di merito, una misura cautelare che consenta alla ricorrente di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi la stessa a presentare tale domanda in forma cartacea.

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei

titoli posseduti dal ricorrente e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni.

La ragione d'urgenza, infatti, risiede nell'imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato a stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia UE, III sezione, nella causa Mascolo altri contro MIUR.

La legge in corso di approvazione recante norme per la **“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ...”**, prevede, in particolare, che per l'a.s. 2015/2016, ossia **entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:**

-i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del MIUR n. 82 del 24.9.2012;

-gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente.

Il meccanismo delle assunzioni previsto dalla legge è molto complesso e si articola in più fasi.

L'art. 10, comma 4, prevede che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, avviene, in deroga alla procedura per l'accesso ai ruoli di cui all'art. 399 del D. Lgs 297/1994, con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

- 1) Assunzioni dei **vincitori di concorso del 2012**, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50%;
- 2) Assunzioni degli iscritti a pieno titolo **nelle graduatorie ad esaurimento nell'ambito della provincia** nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50%;

- Assunzioni dei **restanti vincitori del concorso 2012**, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale;

4) Assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale.

Il comma 5 dispone che i soggetti interessati **esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali**. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

In buona sostanza è consentito ai docenti di potere scegliere di **concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani**.

Tutto questo implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale, a seguito delle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati, **potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza**.

Tale chance di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento **–(GaE)**: soltanto tali docenti potranno partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ovvero la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione ecc.

E' del tutto evidente che, una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali **dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR**, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni in quanto impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica, così come una pronuncia giudiziale postuma, rispetto al detto piano, **determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di**

immissione in ruolo e ciò considerato che ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

*La misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito **re adhuc integra** per consentire al ricorrente di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, nel contempo, di scongiurare il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con potenziali conseguenze anche sul piano risarcitorio).*

*Inoltre, si fa presente, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dei ricorsi tutt'ora pendenti, non costituisca valido motivo per il rigetto dell'istanza di sospensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora. Infatti l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma certamente di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si cita l'affermazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui **"il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo di fronte al rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura"** (Ord. Cons. di Stato n. 2 del 20 dicembre 1999).*

*Sussistono, pertanto, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione. Invero è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, ha confermare "come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al **cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro**, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime"... , quindi l'ingresso ed il permanere nelle graduatorie ad*

esaurimento è certamente l'ultima occasione della vita per accedere al tanto sospirato posto di lavoro.

Con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti e subendi dalla ricorrente in separato giudizio in virtù del comportamento illegittimo tenuto dalle amministrazioni convenute.

VIOLAZIONE DELL' ART. 63, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001: SUL POTERE DOVERE DEL G.O. DI DISAPPLICARE I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI ANCHE QUALORA DIVENUTI INOPPUGNABILI.

Si rileva, inoltre, che, anche se (erroneamente) non si considerasse l'efficacia erga omnes della declaratoria di nullità scaturita dalla sent. del Cons. St. n. 1973/2015, il Giudice adito avrebbe comunque dovuto procedere alla **disapplicazione incidenter tantum del D.M. n.235 del 2014, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso amministrativo e ribadito dall'art. 63 del D. Lgs n. 165/2001.**

In contrario non pare possa neppure eccepirsi- come pure erroneamente si afferma nel decreto impugnato - che in un parere del 2013 la II Sezione Consultiva del Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la domanda dei diplomati magistrali ante anno scolastico 2001/2002, di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

La Suprema Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la mancata (e quindi a maggior ragione non tempestiva) impugnativa del provvedimento impugnato non costituisce un ostacolo alla disapplicazione del provvedimento presupposto poiché "il **POTERE DI DISAPPLICAZIONE sussiste anche qualora l'atto amministrativo disapplicato sia divenuto INOPPUGNABILE per l'inutile decorso dei termini ai fini della sua impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo** (Cass. n. 4567/2004) e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal Giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato (Cass. n. 13400/2005), fattispecie non dedotta nel presente giudizio".

I precedenti giurisprudenziali di merito

A ulteriore sostegno della fondatezza delle argomentazioni esposte a supporto dell'istanza della ricorrente, si citano le recenti sentenze di merito: Tribunale di Pordenone, sentenza 11.06.2015; Tribunale di Avezzano, sentenza del 14.06.2015; Tribunale di Napoli, sentenza del 23.07.2015. Di assoluto rilievo l'orientamento del Tribunale di Cremona che con ben sette decreti inaudita altera parte, pronunciati lo scorso 12.06.2015, ha disposto l'inserimento in GAE di altrettanti docenti. Sempre con riferimento al Tribunale di Cremona si evidenziano i Decreti di inserimento emessi nei giudizi R.G. 49/15, 377/15, 378/15, 381/15, 578/2014.

Altresì importante è il provvedimento reso in data 25.7.2015 dal Tribunale di Ravenna, Giudice Dott. Roberto Rivero, nel giudizio RG 635/2015, con il quale è stato disposto l'inserimento nelle GAE di ben settanta diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002.

Non per ultimo, inoltre, **importante l'ordinanza del Tribunale di Como** con la quale è stata riconosciuta l'immediato riconoscimento del loro "giusto diritto a presentare domanda ai fini dell'inserimento della III fascia delle graduatorie" con condanna del MIUR ad attivarsi in tal senso "nel rispetto dei principi di pari opportunità e ragionevolezza".

Il Giudice del Lavoro di Como afferma inoltre che "il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento".

Tanto premesso ed esposto, la sig.ra **NARDINI DANIELA**, come sopra nel presente procedimento rappresentato e difeso,

r i c o r r e

a codesto Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 415 c.p.c., contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito:

**PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' E/O DELLA ILLEGITTIMITA'
CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE**

A) del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito al ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e, in particolare, nella parte in cui:

- 3) *all'art. 9, rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, ai commi 2 e 3, stabilisce che....la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB...secondo le seguenti modalità...a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fidico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – registrazione”, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00 nella sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle istanze via web – inserimento”, presente sul sito internet del Ministero;*
- 4) *all'art. 10, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni”, al comma 2, lettera b, stabilisce che ...è motivo di esclusione....la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3*

B) delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento del ricorrente.

IN VIA CAUTELARE

con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

- *ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni,*

di consentire al ricorrente la presentazione della domanda di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di Roma, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valida per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda del ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.*

NEL MERITO

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valida per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento del ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

*** **

la ricorrente evidenzia che le domande sopra formulate sono proposte, in subordine, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

*** **

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al

piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 – così come rettificare per effetto dell'inserimento del ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale – ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente da giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA

NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI – ex art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore, nella sua qualità di difensore della sig.ra Nardini Daniela, giusta delega in calce al presente ricorso, premesso:

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla presentazione della domanda ed al successivo inserimento nella vigente graduatoria ad esaurimento della provincia di Roma per la classe concorsuale AAAA ed EEEE;

L'art., 10 comma 5, della legge recante norme per la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ...”, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza;

che conseguentemente tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il superiore ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti

territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli aa. Ss. 2014/2017.

Rilevato che:

la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali contro interessati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del consiglio di Stato del 19 febbraio 1999 n. 106 "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un'onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato ...";

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

l'art. 12 della legge 21 luglio 2000 n. 205 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il Tar Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

i Tribunali Civili –Sez. Lavoro- hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica in quanto "... l'urgenza e la sformatizzazione della procedura nonché la peculiarità del caso Giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza Mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e l'Ufficio regionale ..." (Trib. Di Genova, Sez. Lavoro R.G. 3578/11 ordinanza dell'1.9.2011 pubblicato nel sito internet del MIUR) tale

forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso e rilevato, fa istanza affinché

L'ON.LE TRIBUNALE adito

Valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi della 'rt. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

-autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di ruolo e data dell'udienza;

-generalità del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

-sunto dei motivi del ricorso;

-indicazione dei contro interessati, genericamente individuati in "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti per le suddette classi nell'ambito territoriale di Roma".

-testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e, pertanto, si versa un contributo unificato pari ad € 259,00.

Si deposita ed offre in comunicazione: 1) copia diploma magistrale del 14.07.2000 della sig.ra Nardini Daniela; 2) copia diffida inviata al MIUR + ATP Roma in data 25.07.2015; 3) modello richiesta inserimento in graduatoria II fascia della ricorrente; 4) modello di scelta graduatoria di circolo degli anni 2014-2017 della ricorrente; 5) D.P.R. Del 25.03.2014; 6) Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015; 7) copia

ordinanza del Tribunale di Pordenone; 8) D.M. n. 235/2014; 9) copia nota/circolare del MIUR del 30.06.2015.

Fondi li 12 agosto 2015

Avv. Luigi Vocella”

Motivi

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 MAGGIO 1923 N. 1054 E DEL D.M. 10 MARZO 1997, DELL'ART. 1 COMMA 7 DEL D.P.R. 18 OTTOBRE 2006 E DEI D.M. NN- 27 DEL 2007 E N. 56 DEL 2009.

Il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consente l'accesso alla terza fascia G.A.E. dei diplomati di scuola e/o Istituti Magistrali è del tutto illegittimo.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973 del 2015 ha ritenuto che: *“risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato....In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.*

E' dunque indubbio che coloro i quali hanno conseguito il diploma di maturità magistrale nell'anno scolastico 2001/2002, conservano in via permanente il valore abilitante del titolo conseguito.

Del resto, l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 297/94 ha previsto quanto segue: *“Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)”.* Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art.

31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate “...***continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti***, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi...”. L'art. 197, comma 1, del D.lgs. 297/94 ha stabilito, a sua volta, “a conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'Istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. ***Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita***, rispettivamente, all'esercizio della professione ed ***all'insegnamento nella scuola elementare***”. Con il DPR n. 232/1998 è stato approvato il “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425”. L'art. 15, comma 7, del DPR 232/98, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/98. In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 – denominato “*Norme Transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare*”, perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato “Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ...l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali ***è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale***”. Il Decreto Ministeriale n. 175/97, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: “In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale...***è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secon-***”

*daria di secondo grado...di durata quinquennale...Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità **non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna**".* Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra: - **i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: **al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento**; - **i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante all'insegnamento**; L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa *"**I titoli di studio conseguiti** al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o **comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale**".* A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 03813/2013 del 11.09.2013 (numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento**. Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, *"..prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. n. 1054/1923, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. n. 297/94. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del DPR 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini*

dell'ammissione al concorso a cattedre, dal DDG n. 82 del 24 settembre 2012... ” (Consiglio di Stato, Seconda Sezione, numero 03813/2013 del 11.09.2013). Riassumendo, quindi, il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento: - nella **SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di **istituto magistrale**; - nella **SCUOLA PRIMARIA (EEEE)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'**istituto magistrale**.

Chiarito ciò è indubbio che la ricorrente ha diritto all'inserimento nella graduatoria; d'altra parte ha persino inoltrato una diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea, ma tale diffida non ha sortito effetto alcuno.

Tuttavia, nonostante la chiara normativa vigente e sopra esposta, nonostante le sentenze intervenute e sopra citate, nonostante la pronuncia cautelare dell'Adunanza Plenaria e nonostante la diffida inoltrata ad oggi non ha ancora ottenuto il diritto all'inserimento.

E' opportuno analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime personale docente di ruolo della scuola, prevedendo **la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili**. *L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D.Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: “art. 399. - (Accesso ai ruoli) – 1. l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo , per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”.*

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge n. 333/2001, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

-PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/99), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per titoli;

SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/99 (25.05.1999) possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

TERZA FASCIA, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L n. 124/99, in una graduatoria, per l'assunzione del personale non di ruolo. La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 143/2004 e succ. mod., è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti. In effetti, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999. La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: "per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:....c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009,...per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente....Con l'effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 97/04, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143/2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. **Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione.** e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97/04, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS),

i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica”.

*L'art. 1, comma 605, della legge n. 296/06, dunque, con il dichiarato intento di “dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **“DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE”**.*

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La legge Finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente tuttavia ha conseguito il titolo abilitante entro l'anno scolastico 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

A tal proposito, **Codesto Ecc.mo Tribunale con la ordinanza cautelare n. 3114 del 2016** ha affermato che: “preso atto, in via preliminare della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di sussistenza della giurisdizione amministrativa nella fattispecie di cui trattasi (Consiglio di Stato, IV sezione, n.953/2016 del 9 marzo 2016); rilevato, in via ulteriormente preliminare, che la presente vicenda è del tutto analoga, in fatto, da quella favorevolmente accolta dal Consiglio di Stato, sez.VI, n.1973/2015, id.n.4235/2015, che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante, atteso che la ricorrente è docente precaria in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 che nel 2015 ha chiesto l' inserimento in GAE nella Provincia di Padova; Vista l'ordinanza n.1/2016

del 27 aprile 2016 dell'A.P. secondo cui non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE; considerato, pertanto, che va accolta l'istanza cautelare dei ricorrenti volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016".

In definitiva, oggi, sulla validità abilitante del titolo non v'è più contestazione neanche da parte del MIUR giacché, il 22 maggio 2014 è stato pubblicato il D.M. di aggiornamento delle G.I. inserendo, per la prima volta, tra i soggetti da inserire in II fascia, i diplomati di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Il riconoscimento del valore abilitante è, dunque, oggi recepito anche dal Ministero e non può, più essere messo in discussione.

Dalla piena lettura della normativa indicata, non può dubitarsi come tali soggetti – diplomati di maturità magistrale (conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002) – conservino, in via permanente, il valore abilitante del titolo di studio conseguito. La circostanza appare, in verità, non contestata né contestabile neanche dallo stesso Ministero.

Il diploma magistrale conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento, dando diritto all'inserimento nelle GAE.

Viepiù. Si legge nella relazione di accompagnamento al D.M. 10 marzo 1997 che “ *dalla medesima data possono invece essere rinnovate, sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art. 3 del citato D.l. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. **Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno Scolastico 1997/98**” (così la nota di tra-*

smissione del D.M. 10 marzo 1997 a firma del Ministro). **Vale a dire i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno 2002 conservano valore abilitante.**

L'art. 2 del suddetto D.M., inoltre conferma tale indicazione affermando senza mezzi termini che “ *i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/98, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale...* ”. In altre parole i **diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno 2002 conservano, in via permanente, valore abilitante**

L'art. 15, comma 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), chiarisce che “ *i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare*”.

A contrario, con il medesimo D.M., proprio al fine di chiarire la differenza rispetto ai corsi di precedente istituzione, si dichiarava che “ *al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità NON avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna*”.

Pertanto, con l'entrata in vigore del D.M. n. 27/2007, come meglio si vedrà in seguito, l'accesso alle graduatorie ad esaurimento è stato concesso a chiunque fosse in possesso di un QUALSIASI titolo abilitante conseguito tramite un esame, e quindi anche ai diplomati magistrali.

Inoltre, è noto che, nel caso in cui uno Stato membro elevi il livello di formazione richiesto per accedere ad una professione (quanto avvenuto con l'istituzione della Laurea SFP “ laurea in Scienze della Formazione Primaria”), i titoli precedentemente acquisiti sono equiparati al nuovo titolo.

D'altro canto, che i diplomati magistrali siano abilitati è altresì comprovato dal dato di

fatto per cui, nel settore delle scuole paritarie – che ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 possono assumere solo personale docente fornito di abilitazione – essi siano stati e continuino ad essere regolarmente assunti a tempi indeterminato.

* * * *

2. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETA'.

Come già chiarito la peculiare vicenda del diploma magistrale è caratterizzata dalla circostanza che, “solo” con 10 anni di ritardo, a tali soggetti è riconosciuto lo status di abilitati. Prima del D.P.R. 25 marzo 2014 a nessuno dei titolari di tale titolo era consentita l’ammissione in G.P. e poi in quelle ad esaurimento. Di riflesso non gli è oggi consentito di entrare in I fascia di Istituto giacchè essa è una mera trasposizione delle G.A.E.

La ragione della mancata riammissione in G.A.E. è legata alla “blindatura” delle stesse. Le G.I. tuttavia non sono affatto chiuse e la loro integrazione è sempre possibile.

Pertanto, anche a voler ammettere per mera ipotesi che sia legittimo negare la riammissione in G.A.E., dovrebbe quanto meno riconoscersi uno status tale (ad esempio “ ammissibile in GAE ove non vi fosse stata la chiusura delle stesse”) da poter ottenere l’ammissione in I fascia di istituto.

Si sarebbe potuto formare una “ fascia virtuale” delle GAE dalla quale non poteva attingersi per le supplenze ma utile per la trasposizione in I fascia G.I.

Non v’è dubbio, infatti, che la peculiare evoluzione normativa della vicenda diploma magistrale, imponga una diversa valutazione degli interessi in gioco, di cui si è già dato conto.

E’ illegittima, quindi la scelta del M.I.U.R. di non consentire ai possessori di diploma magistrale acquisito prima del 2001/2002, di poter, quanto meno, aver riconosciuto di uno status tale (ad esempio “ammissibile in GAE ove non vi fosse stata la chiusura delle stesse”) da poter ottenere l’ammissione in I fascia di istituto.

Non v’è dubbio, infatti, che la peculiare evoluzione normativa della vicenda diploma magistrale, imponga una diversa valutazione degli interessi in gioco, di cui si è già dato conto.

E' illegittima, quindi, la scelta del M.I.U.R. di non consentire ai possessori di diploma magistrale acquisito prima del 2001/2002, di poter, quanto meno, aver riconosciuto di uno status tale (ad esempio "ammissibile in GAE ove non vi fosse stata la chiusura delle stesse") da poter ottenere l'ammissione in I fascia di istituto.

Del resto in via ulteriormente subordinata rispetto a quanto dedotto con tutti i precedenti motivi di ricorso, ove si ritenesse che la chiusura delle G.A.E. non possa consentire a parte ricorrente di essere ivi ammessa **neanche nelle forme "virtuali" di cui in epigrafe e nel precedente motivo** e ove non si ritenesse l'automatica trasposizione della posizione di parte ricorrente dalle GAE alle cc.dd. GI, non v'è dubbio che residuerebbe comunque l'illegittimità dell'aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di Istituto nella parte in cui limita l'ammissione in I fascia ai soli soggetti aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di circolo o d'istituto, relegando in II fascia parte ricorrente in possesso di un titolo di abilitazione che consentirebbe, solo in astratto, l'ammissione in G.A.E. ove queste non fossero chiuse.

Il *discrimen* tra le due fasce delle G.I. è rappresentato dal momento temporale di acquisizione dell'abilitazione giacché, coloro che vanno in I fascia, l'hanno ottenuta prima della chiusura delle G.A.E. o, comunque, ivi erano inseriti con riserva in attesa di conquistarla. I pretendenti alla II fascia delle G.I., invece, tale abilitazione l'hanno acquisita solo successivamente alla chiusura delle G.A.E.

I diplomati magistrali, invero, tale abilitazione, come più volte ricordato, l'hanno acquisita non solo prima della chiusura delle G.A.E. ma, addirittura non l'a.s. 2001/2002, ragione per cui la loro esclusione dalla I fascia delle graduatorie di istituto non trova giustificazione alcuna.

Se non li si vuole ammettere in G.A.E. usando il "paravento" della norma di chiusura delle stesse e dell'impossibilità di una riapertura, **neanche nelle forme "virtuali" di cui in epigrafe e nei precedenti motivi**, non v'è ragione per non modificare, in conformità al titolo posseduto, i requisiti di ammissione in G.I. integrando la categoria della I fascia dei soggetti presenti in G.A.E. con quelli che ivi potevano essere iscritti ove il loro ti-

tolo abilitante fosse stato riconosciuto per tempo dal M.I.U.R. sin dalla acquisizione.

Sul punto, quindi, i provvedimenti in epigrafe sono affetti da irragionevolezza manifesta nella parte in cui, preso atto della blindatura definitiva delle G.A.E. e del riconoscimento solo “odierno” del titolo utile per l’ammissione, non consentono l’ammissione in I fascia di tutti i diplomati magistrali che, senza propria colpa, hanno ommesso di inserirsi a suo tempo in G.A.E.

La vecchia classificazione delle fasce delle G.I., d’altra parte, ha una sua ratio ove si discuta di titoli acquisiti in tempi differenti e con una validità che non è stata messa in discussione dopo l’acquisizione stessa. L’impostazione del M.I.U.R., quindi, è corretta e razionale ove, esso stesso, avesse elargito titoli di abilitazione sempre spendibili ma diviene fallace, illogico ed affetto da ingiustizia manifesta ove le caratteristiche di tale titolo abilitante vengano riconosciute solo a seguito del parere n. 3813/13 ed a G.A.E. chiusa.

Per tali ragioni, quindi, in estremo subordine, va dichiarata l’illegittimità, in parte qua, dei D.M. in epigrafe, nella parte in cui escludono che i diplomati magistrali vadano inseriti in I fascia di Istituto anziché in II.

* * * *

3. SULLA CHIUSURA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E SUI POSTI DISPONIBILI. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DELL'ART. 97 COST. SULLA ASSENZA DI MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA SEMPRE NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE LA CHIUSURA DELLE GRADUATORIE SENZA LA COMPLETA COPERTURA DI TUTTI I POSTI DISPONIBILI. ECCESSO DI POTERE PER IRragionevolezza manifesta e deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi. INOPPORTUNITA'. FALSA RAPPRESENTAZIONE E TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA'. SVIAMENTO DI POTERE. MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO.

E’ illegittimo chiudere una graduatoria senza dare la possibilità a soggetti in possesso dei

medesimi titoli di quelli ivi presenti di poter essere inseriti per un periodo considerevole di tempo.

Nella specie tale situazione è aggravata dalla circostanza che tali soggetti, come i ricorrenti, non sono stati inseriti in G.A.E., a suo tempo, esclusivamente per scelta, ora dichiarata illegittima, del Ministero.

In campo analogo la giurisprudenza ha poi affermato che *“al fine di far fronte alle necessità assistenziali che non possono essere soddisfatte dal servizio pubblico, le strutture private accreditate titolari di accordi contrattuali alla data del 14 aprile 2009 potranno concorrere alla copertura dei posti disponibili previsti dalla programmazione regionale incrementare la propria offerta di prestazioni”* (così, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 21 giugno 2011, n. 1132).

La predetta decisione ribadisce difatti come una disposizione di tal genere ove si dispone una “chiusura” nonostante la necessità di un servizio pubblico essenziale, come quello scolastico, “osta all’applicazione dell’art. 3, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e degli artt. 3 [paragrafo 1, lett. b)], 116, 117 (paragrafo 1) del trattamento sul funzionamento dell’Unione europea, relative alla tutela della libertà di concorrenza (...) **nel senso della irragionevole chiusura al mercato dei servizi**”. E ciò è avvenuto anche nel caso di specie e senza alcuna ragione plausibile giacché, non è *“giustificata da alcuna ragionevole esigenza antagonista all’apertura del mercato, in tesi valutabile in un’ottica di bilanciamento fra contrapposti interessi”* (sempre Tar Palermo 21 giugno 2011 n. 1132).

Pertanto la peculiare posizione di parte ricorrente (che solo a causa delle scelte scellerate del Ministero ha potuto constatare di aver diritto all’ammissione in G.A.E. sin’ora negata grazie al diploma magistrale) avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad immetterla in G.A.E. in ossequio ai canoni di buon andamento della P.A. garantiti ex art. 97 Cost.

Per i predetti motivi la contrarietà degli atti impugnati alle disposizioni europee sopra richiamate, determina l’obbligo di disapplicazione. Ne consegue la diretta contrarietà degli atti amministrativi impugnati agli invocati parametri europei che vanno dunque annullati.

* * * *

4. SUL RISARCIMENTO DEI DANNI.

Il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) l'esclusione del ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrova, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tutto ciò ha determinato danni patrimoniali alla ricorrente con espressa riserva di quantificazione in corso di giudizio e che comunque si determinano sin da ora in misura non inferiore ad € 50.000,00 nel caso di mancato accoglimento della domanda in forma specifica.

* * * *

5. SULLA MISURA CAUTELARE.

Sul *fumus* ci si riporta a tutto quanto sopra dedotto ed argomentato

Con riguardo al *periculum in mora* nelle more del giudizio di merito è necessario l'emissione di un provvedimento che consenta l'inserimento provvisorio della ricorrente nelle GAE in conformità alla copiosa giurisprudenza intervenuta sul punto. Difatti in difetto e nell'attesa del giudizio di merito alla ricorrente sarà preclusa ogni possibilità di occupazione, con notevole pregiudizio sulla sua vita personale e professionale.

DeL resto l'art. 55 del c.p.a. consente l'emissione di ogni provvedimento più opportuno di natura cautelare

* * * *

Per tutto quanto esposto, la ricorrente come sopra difesa e rappresentata chiede che l'Ill.-

mo Tribunale adito, Voglia:

a. in via cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, l'inserimento della ricorrente nella III fascia della graduatoria ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di Roma, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valida per gli anni scolastici 2014/2017;

b. nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valida per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, e condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento del ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

c. in via risarcitoria condannare le Amministrazioni odierne resistenti ad inserire la ricorrente nelle G.A.E. o in subordine a condannare le resistenti al risarcimento in forma generica nella misura di € 50.000,00 o alla diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Il tutto con vittoria di spese ed onorari derivanti da presente procedimento da distrarsi.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI.

Il sottoscritto procuratore, nella sua qualità di difensore della sig.ra Nardini Daniela, giustifica delega a margine del presente ricorso, premesso:

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla presentazione della domanda ed al successivo inserimento nella vigente graduatoria ad esaurimento della provincia di Roma per la classe concorsuale AAAA ed EEEE;

L'art., 10 comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ...", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza;

che conseguentemente tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il superiore ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli aa. Ss. 2014/2017.

Rilevato che:

la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali contro interessati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del consiglio di Stato del 19 febbraio 1999 n. 106 "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un'onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato ...";

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

l'art. 12 della legge 21 luglio 2000 n. 205 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il Tar Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

i Tribunali Civili –Sez. Lavoro- hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica in quanto "... l'urgenza e la sformatizzazione della procedura nonché la peculiarità del caso Giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza Mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e l'Ufficio regionale ..." (Trib. Di Genova, Sez. Lavoro R.G. 3578/11 ordinanza dell'1.9.2011 pubblicato nel sito internet del MIUR) tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso e rilevato, fa istanza affinché

L'ON.LE TRIBUNALE adito

Valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 mediante **la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di ruolo e data dell'udienza;
- generalità del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei contro interessati, genericamente individuati in "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti per le suddette classi nell'ambito territoriale di Roma".
- testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ma, in virtù del reddito del ricorrente, è esente dal versamento del contributo unificato.

Fondi li 10 agosto 2016

Avv. Luigi Vocella

Si produce:

- sentenza n. 2030/2016 del Tribunale di Roma, sez. Lavoro;
- ordinanza n. 3114/2016 Tar Lazio;
- documentazione inserita nel fascicolo R.G. 29420/2015 Tribunale Roma, sez. Lavoro, costituita da:

- copia diploma magistrale del 14.07.2000 della sig.ra Nardini Daniela;
- copia diffida inviata al MIUR + ATP Roma in data 25.07.2015;
- modello richiesta inserimento in graduatoria II fascia della ricorrente;
- modello di scelta graduatoria di circolo degli anni 2014-2017 della ricorrente;
- D.P.R. Del 25.03.2014;
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- copia ordinanza del Tribunale di Pordenone;
- D.M. n. 235/2014;
- copia nota/circolare del MIUR del 30.06.2015.